

CONQUA - AOO CONQUA  
REGISTRO UFFICIALE  
0020856 - 24/09/2009*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA  
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

**Autorizzazione all'organismo denominato "SIDEL S.P.A." ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

**Visto** il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Visto** il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il Decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 220/95, cui è imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;

**Vista** l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 220/95 dalla "SIDEL S.p.a.", con sede a Bologna, via Larga n.34/2 in data 3 giugno 2009;



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

**Visto** il certificato di accreditamento di conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, n. 093B rev. 00 rilasciato il 18.06.2009 da "SINCERT", a "SIDEL S.p.a.", quale Organismo di certificazione di prodotti, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti vegetali, animali ed alimenti e mangimi trasformati;

**Considerato** che per Sidel spa, essendo intervenuto l'adeguamento del Manuale della Qualità e dello Statuto societario a seguito di specifiche richieste di questo Ispettorato, sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'attività di controllo e certificazione in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico;

**Visto** il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 220/95;

**Ritenuto** di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a "SIDEL S.p.a." ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 220/95;

**DECRETA:**

**Articolo 1**

1. "SIDEL S.p.a.", con sede a Bologna, via Larga n. 34/2, è autorizzato ai sensi dell'art. 3, commi nn. 2 e 3 del D. Lgs. n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato, con codice IT - SDL.

2. "SIDEL S.p.a." nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal Regolamento (CE) n. 889/08 e dal D.Lgs. n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 2**

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del D.M. del 26/02/07, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle Regioni e alle Province Autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative,



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA  
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

organigramma, elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attività di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.

2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformità accertate a carico degli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art 27 comma 5 del Reg. CE 834/07

3. L'organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati ed una relazione di sintesi sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art 27, comma 14 del Reg. CE 834/07.

4. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal D.Lgs. n. 220/95.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

### Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del D Lgs. n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li **24 SET. 2009**

Laura La Torre  
Direttore Generale